

CAPITOLO NONO

Il ricorso all'ipotesi dell'usura "in concreto" come rafforzamento al contrasto del fenomeno usurario

PASQUALE TRONCONE

9.1 Il giudice finalmente si avvede dell'usura in concreto o soggettiva.

La riforma del delitto di usura del 1996 intervenuta con la legge n. 108 ha costituito una vera rivoluzione copernicana per l'area dell'illecito governata dall'art. 644 c.p., introdotta per la prima volta nell'ordinamento italiano soltanto nel 1930 dal codice penale¹.

La fattispecie incriminatrice attualmente vigente, a differenza del passato, si presenta caratterizzata da un modello applicativo a duplice schema². Il primo comma integra l'ipotesi dell'*usura presunta*, definita

¹ ACQUAROLI R., *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, a cura di Viganò e Piergallini, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da Palazzo F. e Paliero C.A., Giappichelli, Torino, 2011. BELLACOSA M., *Usura impropria*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1994. BERTOLINO M., *Le opzioni penali in tema di usura: dal codice Rocco alla riforma del 1996*, in *Riv.it.dir. e proc.pen.*, 1997, pag. 774. MAGRO B., *Il divieto di usura e i doveri di solidarietà umana*, in *Arch.pen.*, 1997, 3, pag. 283. MANNA A., *Il delitto di usura nella prospettiva comparatistica: diritto penale «interventista» versus diritto penale «neo-liberista»?*, in *Mercato del credito e usura*, a cura di F. Macario e A. Manna, Milano, 2002, pag. 265 e seg. MASULLO M.N., *Usura e permanenza: a proposito del termine di prescrizione*, in *Cass. pen.*, 2000, pag. 547. MELCHIONDA A., *Le nuove fattispecie di usura. Il sistema delle circostanze*, in *Riv.trim.dir.pen.ec.*, 1997, pag. 696. MELCHIONDA A., *Le nuove fattispecie di usura. Il sistema delle circostanze*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1997, pag. 683. MUCCIARELLI F., *Commento alla L. 7 marzo 1996, n. 108 - Disposizioni in materia di usura*, in *Legisl. Pen.*, 1993, pag. 514. PICA G., *Usura (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, VI, Milano, 2002, pag. 1144. TRONCONE P., *Il delitto di usura: successione delle leggi e struttura del reato*, in *Riv.pen.*, 2003, pag. 3. SANTRACROCE G., *La nuova disciplina penale dell'usura. Analisi della fattispecie base e difficoltà applicative*, in *Cass. Pen.*, 1997; VITARELLI T., *Rilievo penale dell'usura e successione di leggi*, in *Riv.it.dir. e proc.pen.*, 2001, pag. 787. FIORELLA, A., *Appunti sulla struttura del delitto di usura*, in *Mercato del credito cit.*, pag. 229. GARGANI, A., *Usura semplice e usura qualificata: osservazioni critiche sulla riforma del delitto di usura alla luce del paradigma carrariano*, in *Riv.it.dir. e proc.pen.*, 2000. GROSSO, C.F., *Usura*, in *Enc. del dir.*, XLV, Giuffrè, Milano, 1992. MANNA A., *La tutela penale contro l'usura*, in *Usura e attività creditizia-finanziaria*, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 49. NAVAZIO L., *Usura*, Torino, 1998.

² PISA P., *La configurabilità del delitto di usura*, in *Diritto penale e processo*, 1999, pag. 748.

anche oggettiva, per la quale è sufficiente che il soggetto agente abbia praticato un tasso degli interessi, su contratti di finanziamento o di mutuo, superiore a quello stabilito da un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, formulato sulla base di rilevazioni trimestrali del tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito all'anno, degli interessi praticati dagli istituti bancari e dagli intermediari finanziari iscritti in appositi nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura.

Con l'entrata in vigore della nuova figura di reato, in particolare con l'art. 2 della legge n. 108/1996, il legislatore aveva stabilito che il tasso usurario legale si determinasse aumentando della metà il tasso medio del tipo di operazione presa in considerazione. Attualmente, per effetto di una successiva modifica introdotta con il D.L. n. 70/2011, è stato elevato il livello di qualificazione del fatto-reato, per cui il tasso usurario legale si determina aumentando soltanto di un quarto il tasso medio del tipo di operazione presa in considerazione³. Questa scelta è stata imposta dalle condizioni del mercato del credito che, nella lunga stagione della crisi economica globale, ha visto oscillare in maniera vistosa il c.d. tasso soglia che dà luogo alla natura usuraria del rapporto negoziale.

La soluzione legislativa di rivedere il delitto di usura a distanza di oltre 60 anni dal Codice Rocco mirava a due distinti ma importanti obiettivi. In primo luogo si ancorava il tasso di interesse per la rilevanza penale del fatto ad un dato oggettivo che sventasse i rischi di valutazioni arbitrarie o eterogenee da parte della giurisprudenza. Non può essere, infatti, trascurato che la fattispecie dell'art. 644 c.p. stabiliva quali elementi di configurabilità del reato una serie di circostanze che riguardavano sia la vittima sia l'agente, lasciando un'ampia banda di oscillazione alla discrezionalità del giudicante, facendo in questo modo venir meno l'omogeneità interpretativa che concretizzasse parametri di giudizio giuridicamente affidabili e matematicamente certi⁴. Vi era un'intrinseca indeterminatezza negli

³ Si tratta del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito in L. n. 106 del 12 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2011, n. 160.

⁴ VIOLANTE L., *Il delitto di usura*, Giuffrè, Milano, 1970. Prima del 1930 il reato di usura non era previsto dal codice penale Zanardelli, ma il contrasto all'usura era affidato alle leggi di polizia con l'applicazione delle misure di prevenzione per l'usuraio, si veda LA PORTA R., *La repressione dell'usura nel diritto penale italiano*, Giuffrè, Milano, 1963.

elementi costitutivi della fattispecie che veniva via via corretta in sede di specifica applicazione al caso concreto.

La formulazione abrogata teneva conto, infatti, in un contesto globale di valutazione, sia dello stato di bisogno e delle sue ragioni in cui versava la vittima sia il suo approfittamento da parte del soggetto creditore usurario⁵. In questo caso, tuttavia, il tasso degli interessi era stabilito su criteri di tipo quantitativo, approssimativamente calibrati sulla condizione di bisogno della vittima. Questo imponeva una istruttoria processuale mirata e minuziosa sulle effettive capacità economiche del soggetto passivo, su quello della sua famiglia e sul contesto entro il quale era maturata la scelta di ricorrere ad un prestito economicamente sconveniente. Simmetricamente era da svolgere una piena istruttoria sulla condotta tenuta dall'agente, sulla sua conoscenza dello stato di bisogno della vittima e, soprattutto, sul fatto di volerne approfittare per ricavarne un lucro illecito.

L'indagine sull'elemento soggettivo del dolo, inoltre, diventava un momento centrale all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, poiché l'assenza dell'elemento soggettivo, vale a dire la consapevolezza del bisogno e la volontà di approfittarne, portava all'insussistenza del reato.

Per finire, l'ammontare degli interessi da reputare illecito, calcolando i molteplici rinnovi del capitale originario incrementati da nuovi interessi, apriva le porte all'acquisizione di nuovi elementi di tipo soggettivo e oggettivo, finendo per appesantire il percorso processuale volto all'accertamento del reato con il costante pericolo di un tempo di prescrizione incongruo e spesso penalizzante per le vittime.

Avere strutturato il quadro della tipicità del fatto-reato su presupposti così processualmente impegnativi non consentiva, neppure in astratto, di stabilire una volta per tutte quale fosse il tasso soglia, dal momento che il parametro della situazione soggettiva della vittima rappresentava una potente interferenza nella determinazione del livello degli interessi praticati.

⁵ Sotto il vigore della norma abrogata, infatti, aveva una sua forte valenza la causa del contratto che dava luogo all'usura, il giudizio di meritevolezza negoziale, come veniva sostenuto da: Cass. sez. II, Sent. n. 9378 del 5 luglio 1989, in *Codice penale. Annotato con la giurisprudenza*, Ed. Simone, Napoli, 2001, pag. 1538; Cass., sez. II, Sent. n. 3672 del 5 aprile 1991, in *Codice penale cit.*, pag. 1538; Cass., sez. II, Sent. n. 7769 del 24 luglio 1991, in *Codice penale cit.*, pag. 1538; Cass., sez. II, Sent. n. 4386 del 14 aprile 1998, in *Codice penale cit.*, pag. 1538.

Il secondo importante proposito legislativo risiedeva nel fatto che, con il ricorso al tasso legale, il giudice avrebbe avuto in sede processuale, secondo finalità di giustizia sostanziale, una più agevole capacità di qualificazione del reato, attraverso il semplice confronto con un tasso di interesse ufficiale. D'altro canto gli organi inquirenti avrebbero goduto di una semplificazione probatoria nella prospettiva dell'accusa, in quanto sarebbe bastato calcolare rapidamente gli interessi praticati nel caso concreto, raffrontandoli appunto con il provvedimento ministeriale, per avere la prova dell'usurarietà degli stessi.

Nel corso del tempo, come vedremo più avanti, è emerso in tutta la sua chiarezza un nuovo fronte di valutazione dei fatti di usura che, prescindendo da parametri oggettivati da una norma amministrativa di rinvio, tiene nel debito conto il contesto negoziale entro il quale matura il rapporto usurario. Questo nuovo sforzo esegetico valorizza il profilo di efficacia di un'articolata disciplina normativa chiamata a punire l'usura praticata in tutte le possibili forme e chiama il giudice alla puntualizzazione interpretativa, per renderla ancora più efficace al contrasto di quello che ha assunto le dimensioni di un vero e proprio fenomeno sociale.

A seguito di importanti operazioni giudiziarie contro la criminalità organizzata, peraltro, è emerso che la pratica dell'usura è un importante canale di finanziamento del sodalizio associativo⁶. Il delitto di usura è uno di quei reati a carattere economico che genera ricchezza per gli associati e allo stesso tempo consente il reinvestimento dei proventi illeciti, anche riciclandoli nei circuiti legali con il ricorso a soggetti esperti e qualificati definiti *colletti bianchi*. Inoltre, rafforza il potere dell'organizzazione sul territorio e il vincolo tra i sodali e favorisce la stabilizzazione di una vera e propria *holding* del crimine⁷. Peraltro, la progressiva dimensione acquisita dal gruppo criminale favorisce la nascita di una vera e propria banca abusiva sul territorio, in grado di governare una parte dell'economia illecita e,

⁶ INSOLERA G., *Usura e criminalità organizzata*, in *Riv.it.dir. e proc.pen.*, 1997, pag. 126. LO MONTE E., *Osservazioni sul possibile contributo del sistema creditizio in materia di «lotta» alla criminalità organizzata: l'esempio dell'usura*, in *Criminalità organizzata e risposte ordinamentali*, a cura di S. Moccia, Napoli, 1999, pag. 379.

⁷ Per la complessità del fenomeno, le interrelazioni tra reato associativo e reati scopo o funzionali e le sue ricadute sul territorio, resta paradigmatico una prima ricerca pubblicata: CRIMINALITÀ E SICUREZZA A NAPOLI. PRIMO RAPPORTO, a cura di Giacomo Di Gennaro e Riccardo Marselli, Fedoa, Napoli, 2015.

attraverso il consolidamento della sua forza economica, orientare le scelte criminali verso sempre più ampi orizzonti⁸.

In buona sostanza accade che la scelta tra i canali di finanziamento legali, basati sulla pretesa di garanzie e solvibilità del debitore, e quelli illegali, fondati essenzialmente sulla capacità di compiere atti violenti per far rientrare il capitale prestato e gli enormi margini di guadagno sugli interessi maturati, fa propendere determinati contesti sociali degradati verso la scelta di questi ultimi, piuttosto che rivolgersi al mercato del credito legale.

In questo modo la pratica dell'usura non è più soltanto il fine, lo scopo economico, di un sodalizio criminale, ma diventa il mezzo di realizzazione di altri reati contro l'ordine pubblico e soprattutto contro la pubblica economia.

Il legislatore con la riforma del 1996 ha definito anche in maniera più accurata la struttura e gli elementi di tipicità della **mediazione usuraria**, con il secondo comma dell'art. 644 c.p., delineando un'area dell'illecito ben distinta e allo stesso modo ne ha prefigurato i confini per stabilire la distanza tra il concorso di persone nel reato di usura e la mediazione usuraria.

Orbene, e questo costituisce il nuovo tema di indagine ermeneutica, è sempre stata trascurata, soprattutto dalla giurisprudenza che non ne ha mai fatto oggetto di specifica applicazione, la previsione del terzo comma dell'art. 644 c.p., quella dell'**usura definita in concreto o soggettiva**, che rappresenta una figura autonoma di reato, residuale rispetto a quella del primo comma dell'usura oggettiva, ma anch'essa in grado di favorire il contrasto a forme di usura che spesso sfuggono all'attenzione degli organi inquirenti. Anzi, la natura **pulviscolare** di un mercato del credito illecito, sfuggente ma che pervade determinati contesti sociali, spesso non consente di valutare con la dovuta attenzione innumerevoli ipotesi di usura che rivestono un carattere individuale, più resistente al suo disvelamento, anche per la mancata denuncia da parte delle vittime.

9.2 Dalla macroeconomia alla microeconomia: dalla tutela penale dell'economia pubblica a quella del privato

⁸ MAGRO B., *Abusiva attività finanziaria e il requisito tacito della stabile organizzazione: il caso della "banca nella banca"*, in *Riv.trim. di dir.econ.*, 4, 2012, pag. 280.

Già dai lavori parlamentari emerge un particolare interesse per il legislatore di conservare in qualche misura la fattispecie abrogata, quantomeno recuperando tutta l'esperienza giurisprudenziale che a fatica era maturata fino a quel momento. Lo scopo è di offrire al giudice una opzione ulteriore rispetto all'usura oggettiva, creando un quadro di incriminazione ampio e ponderato da comprendere tutti i fatti in cui maturano pretese di pagamento fondate sulla sproporzione tra la somma o l'utilità prestata e la somma o l'utilità da restituire.

Dal 1996 ai nostri giorni non si era registrata alcuna decisione di legittimità sulla inedita ipotesi di usura in concreto fino alla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 18778 del 2014 che per la prima volta ha tracciato l'esatto perimetro della descrizione normativa del terzo comma dell'art. 644 c.p., sancendo che l'usura può essere incriminata anche quando, in concreto e in riferimento alla specifica situazione di una persona, si rileva un suo effettivo disagio economico e si accerta che il tasso di interesse praticato è sproporzionato rispetto alla capacità di restituzione del prestito da parte di quel soggetto⁹.

Il caso in esame presenta una particolare singolarità, che del resto ha rappresentato l'occasione di apripista all'evocata ipotesi di usura, che merita un doveroso approfondimento per stabilire quali devono essere le condizioni e i presupposti per considerare sostenibile l'applicazione della norma anche in altre possibili ipotesi.

La storia giudiziaria ruota intorno alla complessa vicenda del *Monte dei Paschi di Siena*, la cui controversa gestione ha dato vita a molteplici iniziative giudiziarie. Questa in particolare vede MPS nella posizione di vittima di usura da parte della *Soc. Nomura International* che aveva negoziato un contratto derivato ad altissimo rischio, i cui effetti si erano rivelati economicamente svantaggiosi per MPS, perché alla scadenza era emersa una evidente sproporzione tra il credito concesso e il capitale più gli interessi conseguiti dalla Nomura.

La ragione per cui la MPS nel 2005 era ricorsa all'acquisto del contratto denominato *Alexandria* consisteva nel dimostrare una solida consistenza patrimoniale che invece l'Istituto di credito non aveva. Intanto, il titolo si era andato deprezzando nel corso del tempo e aveva invece prodotto per

⁹ Cass. pen., Sez. II, n. 18778 del 25 marzo 2014, in www.cassazione.it.

l'Istituto senese una perdita di 220 milioni di euro. Successivamente, per riparare questa imprevista perdita MPS aveva provveduto a negoziare un nuovo strumento finanziario, sempre con la Nomura, attraverso una complessa operazione che, anche in questo caso, aveva prodotto nuovamente una rilevante perdita economica. Orbene, al di là delle questioni di merito che investono il caso MPS, la vicenda giuridica su cui svolgere l'analisi riguarda gli elementi di tipicità del reato che consentono di configurare l'inedita ipotesi di *usura in concreto*.

Appare interessante subito rilevare che la divaricazione delle due ipotesi di usura riflette una divaricazione della scelta di politica criminale che è stata posta alla base della riforma del delitto da parte del legislatore. Va certamente sottolineato che l'usura oggettiva è il frutto di una scelta dirigistica dello Stato nel mercato del credito e, al tempo stesso, dell'economia pubblica ossia l'uso di una disposizione amministrativa ad alto contenuto tecnico fondata su una scelta politica¹⁰. La previsione di un tasso di interesse ufficiale, stabilito con un periodico decreto ministeriale, concretizza una scelta a monte di un ordine economico che si vuole orientare, per rispondere a finalità di carattere generale. La scelta investe il mondo bancario e il mondo delle società finanziarie che definiscono il volume del credito circolante e favoriscono o deprimono il credito al consumo, determinando indirettamente il livello di tutta la base produttiva e industriale di un Paese.

In buona sostanza, il primo comma è la materializzazione di strumenti con cui finalizzare scelte in materia di economia pubblica e, con esso, la ricchezza del nostro Paese e il peso specifico che assume nel quadro politico del continente europeo.

L'omogenea applicazione della norma è semplicemente il frutto di una fattispecie che non lascia margini applicativi discrezionali, ma che richiama unicamente il giudice a controllare il tasso ufficiale in un determinato momento storico. D'altro lato, avere affidato a un requisito documentale e controllabile l'operatività della norma si risolve sul piano soggettivo nella

¹⁰ RAMPIONI R., *La fattispecie di usura presunta nel crogiuolo della pratica applicativa. Il "nodo" della commissione di massimo scoperto mette a nudo il non sense della delega politica ad organi tecnici*, in *Cass.pen.*, 2012, pag. 385. GAMBARDELLA M., *La disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi nel sistema penale dopo le recenti riforme del diritto amministrativo*, in *Riv.it.dir. e proc.pen.*, fasc. 2, 2013, pag. 742.

piena consapevolezza dell'agente di concedere un finanziamento di natura usuraria. Non ci sono vie di fuga sull'elemento soggettivo, salvo i casi giustificanti di errore sul fatto, perché spetterà all'imputato dimostrare l'assenza del dolo, con l'inversione dell'onere della prova, obiettivamente ardua.

L'ostinata ricerca di una soluzione che punisse anche le "ipotesi silenti" che riguardano l'usura pulviscolare, ossia i piccoli o modesti prestiti su cui si praticano interessi sproporzionati, ha fatto in modo che a esigenze di economia pubblica si affiancassero ipotesi di incriminazione contro fatti singoli e prestiti di necessità individuali.

In determinati contesti sociali e, per tutto il periodo di crisi economica che ha vissuto il nostro Paese generando una vasta area di povertà diffusa, la pratica della piccola "usura" diventa uno strumento odioso e radicato di sopraffazione. Questa è la ragione per cui occorre apprestare maggiore tutela al sinallagma contrattuale, proprio per contrastare quella forma di usura che sfugge ai parametri macroeconomici, ma che invece finiscono per condizionare la vita sociale di moltissimi individui.

Rileggendo in questo contesto il terzo comma dell'art. 644 c.p. ne viene fuori l'importanza di calibrare l'incriminazione sui rapporti negoziali tra privati che sfuggono ai grandi numeri delle statistiche nazionali, ma che generano profitti illeciti che, nel loro volume complessivo, non appaiono trascurabili rispetto ai più significativi fatti di usura oggettiva.

Seguendo questo filone ricostruttivo si può dire che il delitto di usura offre dunque molteplici soluzioni applicative in termini di offensività, per un verso si presenta come un reato contro l'economia pubblica, a tutela di un bene giuridico in cui è coinvolto l'interesse della generalità del contesto economico nazionale; per altro verso rimane, con il terzo comma, un delitto contro il patrimonio individuale, contro la frode perpetrata ai danni di persone bisognose di un soccorso economico per assicurare beni alimentari a sé e alla famiglia.

Su di un piano più generale va considerato che anche la criminalità organizzata trae vantaggio dall'usura in concreto o soggettiva, poichè attiva un controllo dell'economia sul territorio in grado di assicurare profitti e rafforzare il suo potere di coercizione e di assoggettamento. Non a caso proprio i rapporti personali e le singole negoziazioni garantiscono visibilità per il sodalizio e capacità di condizionamento dei singoli che divengono

“sudditi sfruttati” del sistema delinquenziale.

Per altro verso l’eradicamento delle negoziazioni pulviscolari è molto più difficile da compiere, poiché il contesto di pressione psicologica favorisce una omertà diffusa e né singole persone né piccoli commercianti hanno la forza e la capacità di opporsi al sistema e svelarne le tracce.

I profitti dei sodalizi criminali sono una piaga storica in molte zone del Paese, dove compare una più o meno ampia capacità di organizzare vere e proprie realtà “bancarie” e dove l’economia illegale inquina significativamente il tessuto economico sano della società italiana.

9.3 L’usura in concreto e la struttura tipica del fatto punibile

La previsione normativa del terzo comma dell’art. 644 c.p., non solo rappresenta in parte la riproduzione dell’abrogata norma, per quanto potrebbe da sola reggere il peso dell’incriminazione dei prestiti usurari: *“La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”*.

Si tratta certamente di una ipotesi di reato autonomo e una forma di incriminazione residuale rispetto all’ipotesi principale del primo comma, con la funzione di colmare vuoti di tutela che con il primo comma non si riesce a rimediare. Laddove non è applicabile la prima ipotesi di usura, occorre verificare se l’interesse praticato, anche **se di poco** al di sotto di quello ufficiale, sia tale da generare un caso di sproporzione tra somma data in prestito e quella da restituire o restituita e che configura l’approfittamento di una situazione di svantaggio economico e sociale della vittima.

Una prima riflessione investe il contenuto descrittivo del precetto che appare delineare una norma munita di scarsa determinatezza, un alveo talmente ampio di condotte configurabili che potrebbe mettere a rischio lo stesso livello di legalità della disposizione. In realtà così non è. Si vedrà che gli elementi di tipicità del fatto sono, seppure attraverso l’uso di formule

ampie, delimitabili per la reciproca interazione tra il significato degli stessi, a tal punto precisi da creare sicuri steccati all'area dell'illecito.

Questa norma peraltro offre una garanzia sul piano dei diritti fondamentali della persona che si esercitano in ambito processuale. Non vi è inversione dell'onere della prova, non vi è prova legale, e le circostanze circa le condizioni personali della vittima e il contesto fattuale e cronologico in cui si compie la condotta, assicurano un pieno esercizio del diritto di difesa all'imputato.

Molto interessante è il fatto che la legge indica non solo il denaro come veicolo privilegiato delle forme di usura, ma anche le "altre utilità" a rimarcare che il criterio di sproporzione punisce anche le ipotesi in cui in gioco non sia il danaro, ma cose o beni dati in restituzione del prestito. Non è azzardato pensare alle energie fisiche spese a fronte di una remunerazione del tutto sproporzionata, quando la vittima è persona che è costretta ad accettare l'offerta per il sostentamento proprio e della sua famiglia.

Gli elementi di tipicità della fattispecie sono anche in questo caso fondati su aspetti di carattere soggettivo e altri di natura economico-oggettiva che si integrano e si qualificano a vicenda. Nel senso che il criterio di sproporzione non va valutato *ex sé* ma solo in rapporto alla posizione del singolo usurato che deve trovarsi in condizioni di personale e obiettiva difficoltà.

Certamente si punisce per le modalità di realizzazione del fatto, non a caso la norma precisa: *avuto riguardo alle concrete modalità del fatto*. Questa è la ragione per cui il primo *step* dell'indagine deve investire la condotta dell'agente che, nell'assumere tutte le necessarie informazioni sulla sua vittima e negoziando con la stessa l'accordo, fa in modo da garantirsi il massimo profitto dal contratto usurario.

La norma prima di ogni altra cosa delimita l'area del penalmente punibile puntando l'attenzione sulla posizione di svantaggio economico della persona offesa, allorché chiarisce che l'ipotesi di reato si concretizza *quando chi li ha dati o promessi -gli interessi- si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria*. Nonostante l'apparente ampiezza della proposizione normativa essa si presenta ambivalente e con effetti lessicali disgiunti tra il concetto di "difficoltà economica" e quello di "difficoltà finanziaria", come del resto precisa la decisione della Cassazione sopra riportata: "*- la prima consiste in una carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso*

sana; - la seconda investe, più in generale, l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni"¹¹.

Il giudice della legittimità individua in questo modo, superando la proposizione disgiuntiva, una progressione tra la difficoltà economica, dove si intravede una momentanea illiquidità nell'ambito di una situazione economicamente sana, e la difficoltà finanziaria che rappresenta il fronte avanzato di quella economica con un periodo più ampio di recupero degli equilibri economici.

Bisogna riconoscere che l'attuale formulazione è molto vicina alla precedente abrogata che stabiliva, a proposito della situazione della vittima: *"chiunque, approfittando dello stato di bisogno di una persona, si fa da questa dare o promettere sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari"*. In fondo la situazione di difficoltà economica o finanziaria configura solo in parte una situazione di bisogno per il soggetto che, secondo il nostro parere, solo in quest'ultimo caso vive una condizione di estrema debolezza economica, molto vicina al livello di indigenza ovvero vive nell'impossibilità di fare ricorso a risorse finanziarie esterne offerte dal mercato legale del credito perché, in ragione della sua debolezza economica, non è in grado di garantirsi la concessione e di assicurarne la restituzione.

La norma del 1930 descriveva il livello dell'interesse come usurario con una ripetizione retorica, pleonastica, dal momento che parlava di interessi o altri vantaggi usurari senza indicare un criterio di parametrizzazione quantitativa. La nuova disposizione al nostro esame ha sventato questo pericolo, poiché ha esplicitamente introdotto un criterio di natura quantitativa attraverso un giudizio di relazione formale che si può rilevare nel mercato in cui viene praticato il prestito, per cui gli interessi devono presentarsi *"sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità"*. Il significato di sproporzione si coglie in tutta la sua evidenza, anche perché il legislatore è stato molto accorto nel circoscriverne il profilo quantitativo, quando ha precisato che occorre tenere nel debito computo anche il *tasso medio praticato per operazioni similari*, risolvendo un giudizio di carattere assoluto attraverso il sostegno e il temperamento di

¹¹ Cass. pen., Sez. II, n. 18778/2014 *cit.*, pag. 15

una valutazione di carattere relativo.

Peraltro, la disciplina della nuova usura recupera anche il concetto di stato di bisogno attraverso la previsione di un'aggravante a effetto speciale, prevista al n. 3) del comma 5 dell'art. 644 c.p., che fa elevare la pena da un terzo alla metà. Ed infatti, non esistono impedimenti per ritenere compatibile l'aggravante dello stato di bisogno con la previsione incriminatrice dell'usura in concreto. La premessa è che la condizione di difficoltà economica o finanziaria è da considerare molto meno severa dello stato di bisogno, per cui la progressione nel senso della gravità del disagio della vittima consente di applicare prima la norma incriminatrice e poi anche l'aggravante nel caso lo stato della vittima sia: *“consistente in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque, comportando un impellente assillo, compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli”*¹².

Peraltro, sul fronte applicativo della specifica aggravante non è richiesto che l'accordo negoziale del prestito abbia come causa una ragione meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico, come accadeva in passato (si veda nella nota del primo paragrafo), in quanto viene precisato che: *“In tema di usura, lo stato di bisogno in cui deve trovarsi la vittima per integrare la circostanza aggravante di cui all'articolo 644, comma quinto, n. 3 cod. pen. può essere di qualsiasi natura, specie e grado e può quindi derivare anche dall'aver contratto debiti per il vizio del gioco d'azzardo, non essendo richiesto dalla norma incriminatrice che il predetto stato presenti connotazioni che lo rendano socialmente meritevole”*¹³.

In definitiva, la perfetta compatibilità dell'aggravante con la fattispecie autonoma del comma 3 dell'art. 644 c.p. si coglie nel fatto che nella disciplina si intravedono stadi progressivi di gravità. La **difficoltà economica o finanziaria** costituisce una situazione, per quanto grave, di *reversibilità* con possibilità di ripristino delle condizioni normali di gestione della propria situazione economica; mentre lo **stato di bisogno** è una

¹² Ma la Suprema Corte è ancora più precisa sul punto, in Cass. pen., Sez. II, n. 27114 del 23 giugno 2014, in www.cassazione.it: “Lo stato di bisogno non deve essere confuso con l'assoluta indigenza, ma ricorre ogni qual volta la persona offesa si trovi in una condizione anche provvisoria di effettiva mancanza di mezzi idonei a sopperire a esigenze primarie”.

¹³ Cass. pen., Sez. II, n. 709 del 9 gennaio 2014, in www.cassazione.it.

situazione assolutamente *irreversibile*. Questa vicenda normativa, è il caso di osservare, si trova in perfetta simmetria con la disciplina del delitto di bancarotta, in cui la progressione della difficoltà economica passa dallo stato di inadempimento generalizzato, o crisi di liquidità, allo stato di insolvenza che determina il fallimento.

9.4 Il sistema bancario e il mercato del credito messo alle corde da una fattispecie dagli effetti imprevedibili

Dalla nuova fattispecie polivalente dell'usura ne sono derivati effetti attesi e ampiamente auspicati già in fase di elaborazione parlamentare della disciplina, ma anche effetti del tutto imprevedibili per la capacità di espansione della sua potenzialità applicativa.

La gestazione della disposizione dell'art. 644 c.p. è stata lunga ed ha richiesto non poca capacità di sintesi, dal momento che nell'unica figura di reato è stata anche inglobata l'ipotesi autonoma dell'art. 644-*bis* c.p. *Usura impropria* che nel 1993 era entrata in vigore per contrastare il fenomeno usurario nel settore imprenditoriale, quando già i primi colpi della crisi economica bussavano alla porta dell'economia pubblica¹⁴.

L'inedito volto dei nuovi reati di usura ha creato nel corso del tempo delle decise turbative a tutto il mercato del credito, favorendo la nascita di un fenomeno che il legislatore non aveva previsto, quello dell'usura sopravvenuta per effetto della fluttuazione del tasso di interesse ufficiale¹⁵. Al punto che si è reso necessario un nuovo intervento del legislatore con il D.L. n. 394 del 29 dicembre 2000, poi convertito con modificazioni dalla Legge n. 24 del 28 febbraio 2001¹⁶ e addirittura un intervento della Corte costituzionale n. 29/2002 a chiarire aspetti e rettificare scelte non

¹⁴ Ci sia consentito citare TRONCONE P., *Le innovazioni legislative in materia di usura. Problematiche della c.d. usura impropria*, in *Riv.pen.*, 1994, pag. 1211.

¹⁵ SEVERINO DI BENEDETTO P., *Riflessi penali della giurisprudenza civile sulla riscossione dei interessi divenuti usurari successivamente all'entrata in vigore della l. 108 del 1996*, in *Banca e borsa*, 1998, II, 552. ZANCHETTI M., *Cronaca di un reato mai nato: costruzione e decostruzione normativa della fattispecie di «usura sopravvenuta»*, in *Mercato del credito e usura*, a cura di F. Macario e A. Manna, Giuffrè, Milano, 2002, pag. 349.

¹⁶ PALMIERI A., *Interessi usurari tra interpretazione autentica, dubbi di costituzionalità e disfunzioni del mercato creditizio*, in *Il Foro it.*, 2001, c. 2024.

opportunamente meditate¹⁷.

Il problema si presentava insito proprio nel modello che il legislatore aveva recepito, quello di introdurre il dato oggettivo del tasso ufficiale, corretto tuttavia periodicamente in ragione dei diversi rilevamenti dell'andamento dei mercati finanziari. Da un punto di vista giuridico la questione si poneva in termini di certezza della fonte del diritto, poiché il decreto ministeriale di rinvio non era altro che il contenuto della norma penale in bianco stabilita al primo comma dell'art. 644 c.p.¹⁸. Il contenuto della disposizione amministrativa che conferisce contenuto alla norma penale in bianco, in questo caso, determina una sensibile variabilità della soglia di rilevanza del fatto punibile e con essa la stessa qualificazione del reato, a secondo dell'andamento periodico del tasso degli interessi praticati sul mercato ufficiale. In tutta evidenza il tema pone in tensione questioni legate alla legalità penale e, per essa, ai controversi risvolti di tassatività del precetto normativo e le scelte di carattere politico relative al ruolo strategico del ricorso alla gestione dei tassi per orientare in maniera favorevole gli effetti dell'intera pubblica economia¹⁹.

In questo modo, quell'aspetto della disciplina che doveva avere il merito di agganciare la responsabilità penale a un parametro matematico oggettivo e allo stesso modo variabile per adeguare il contenuto economico dei contratti all'andamento del mercato, finisce per essere il peggiore rimedio offerto dalla nuova incriminazione.

In realtà la fattispecie concreta che negli ultimi anni ha dato luogo a maggiori grovigli interpretativi, rendendo ancora più inestricabile il sistema normativo combinato tra l'art. 644 del codice penale e l'art. 1815 del codice civile, è quella nota sotto la denominazione di **usura bancaria**²⁰. Si tratta di

¹⁷ CORTE COST., Sent. n. 29 del 14 febbraio 2002, in *Riv.pen.*, 2002, pag. 537.

¹⁸ MANES V., *L'eterointegrazione della fattispecie penale mediante fonti subordinate, tra riserva "politica" e specificazione "tecnica"*, in *Riv.it.dir. e proc.pen.*, 2010, pag. 109.

¹⁹ ZANON N., *Su alcuni problemi attuali della riserva di legge in materia penale*, in *Criminalia*, 2012, pag. 315.

²⁰ AMMIRATI D., *Il delitto di usura: credito e sistema bancario: L. 7 marzo 1996 n. 108*, Cedam, Padova, 1997. BORSARI R., *Il delitto di usura «bancaria» come figura «grave» esclusa da benefici indulgenziali. Profili critici*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2009, pag. 33. CARACCIOLI I., *Il reato di usura e le sue possibili connessioni con il credito bancario ed interfinanziario*, in *Il fenomeno dell'usura e dell'intermediazione finanziaria e bancaria*, a cura di P. De Felice, Cacucci, Bari, 1997, pag. 47. CUGINI A., *La valutazione del carattere usurario del tasso di interesse praticato dagli istituti di credito*, in *Cass. Pen.*, 2010, pag. 4140. DI LANDRO A., *La Cassazione penale include la*

una forma aggravata di usura, in ragione del collegamento funzionale tra lo svolgimento stabile di un'attività finanziaria legale e l'erogazione di danaro, in cui si pone la questione dei criteri di superamento del tasso legale degli interessi. La determinazione del tasso offre ampi margini di discrezionalità tecnica agli operatori del credito, dal momento che vi è incertezza se debbano essere inclusi o meno nel computo del TEG anche interessi moratori, oneri eventuali, penali e costi di estinzione anticipata del credito, indici propri della dimensione patologica del rapporto contrattuale, a prescindere dal fatto che si siano concretizzate le condizioni del loro pagamento²¹.

Il caso ha dato luogo a una corposa giurisprudenza, sia di natura penale che civile, la cui ricaduta concreta ha perfino superato le più sfavorevoli ipotesi che si potessero avanzare all'indomani dell'entrata in vigore del nuovo reato²². L'usura bancaria, sulla quale non si indugerà oltre, rappresenta il caso paradigmatico in cui la persona fisica che entra in contatto con un istituto di credito è titolare di una posizione di oggettivo svantaggio rispetto alla banca. Non può esistere trattativa, visto anche il regime dei contratti che in sostanza sono per adesione e vista la forza economica sovrastante della banca che non offre spazi economici di particolare vantaggio per il debitore, né all'atto della costituzione del rapporto negoziale né durante la fase del suo svolgimento.

Per queste ragioni gli aspetti patologici di questa inevitabile sproporzione tra le parti finisce per riflettersi sulle decisioni della parte più forte di imporre e fare accettare specifiche condizioni a quella debole, in modo che poi la sproporzione viene a materializzarsi tra le prestazioni concordate.

Molte di queste ipotesi giurisprudenziali, attraverso una ricostruzione accurata del fatto storico, hanno valorizzato il requisito soggettivo del dolo per determinare la responsabilità penale e la colpevolezza della persona fisica che ha operato all'interno dell'istituto di credito²³. Naturalmente le

commissione di massimo scoperto nel tasso d'interesse usurario: la l. 2/09, le questioni intertemporali e un'inedita ricostruzione dell'elemento soggettivo, in *Foro it.*, fasc. 7-8, 2010, II, 390.

²¹ Si tratta di questione particolarmente complessa, come espone BOMPIANI A., "Usura bancaria: aspetti paradossali e questioni irrisolte", in *Riv.trim.dir.pen.econ.*, 2016, fasc. 1-2, pag. 313.

²² Cass. civ. Sez. I, Sent. n. 350 del 9 gennaio 2013, www.cassazione.it.

²³ La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46669 del 23 novembre 2011, ha messo a punto il profilo controverso della responsabilità colpevole per la c.d. "usura bancaria", chiarendo, sulla

condizioni non sono adottate dal singolo operatore, ma esiste una disciplina e delle direttive interne che rendono indenni i funzionari esecutori dalla responsabilità colpevole di praticare l'usura.

Un quadro operativo così delineato appare come quello più aderente ai profili applicativi dell'usura in concreto, per due ordini di considerazioni.

La prima concerne la oggettiva sproporzione nelle posizioni contrattuali che non lascia margini a una corretta libertà di negoziare un tasso degli interessi che, seppure di poco inferiore a quello massimo ufficiale, si presenta svantaggioso per le condizioni di difficoltà del contraente debole.

D'altro canto si realizza lo scopo di politica criminale che il legislatore ha inteso perseguire quando la patologia del rapporto contrattuale, pur fuori dalla portata dell'usura oggettiva per il mancato superamento del tasso ufficiale, determina un vuoto di tutela per tutte le altre ipotesi in cui si sfrutta lo stato di difficoltà del debitore attraverso la sproporzione economica tra le prestazioni.

In questo modo l'**usura pulviscolare** è il nuovo rischio di impresa che grava sugli operatori bancari e finanziari del mercato del credito, nel senso che, anche alla luce dei doveri di solidarietà costituzionale, il settore dovrà mortificare le ragioni del profitto e del mercato per impedire l'ulteriore impoverimento della base debitoria.

In altri termini e paradossalmente, il delitto di usura in concreto può costituire un sicuro scudo normativo strategico sia contro la patologia contrattuale rilevabile nei contratti con il mercato ufficiale del credito sia contro le pratiche usuarie delle organizzazioni criminali. Naturalmente nel primo caso si è trattato di un mero accidente emerso in fase applicativa della norma, nel secondo caso il contrasto alle organizzazioni criminali era nel *focus* della scelta legislativa.

9.5 Lo stato di difficoltà della parte debole e gli istituti di rafforzamento della sua tutela

Uno degli aspetti importanti che si presenta quanto mai decisivo per

sussistenza del dolo: “...nessuna censura di mancanza di doverosa prudenza può essere posta a carico dei Presidenti delle banche e, in base a tale duplice valutazione, non può ritenersi violato il dovere di diligenza nella ricostruzione dei criteri applicabili ai fini della individuazione del tasso soglia a carico degli organi di vertice degli istituti bancari”.

contrastare operativamente il fenomeno usurario è legato alla natura giuridica del reato (o dei reati), soprattutto per comprendere le dinamiche dei fenomeni estintivi previsti dal codice penale.

Diversamente dalla norma abrogata l'usura, certamente appartenente alla classe dei reati a consumazione istantanea, apprestava esclusiva tutela al bene giuridico patrimonio, diversamente dalle attuali fattispecie che, in un primo momento furono viste come reati permanenti, per poi, molto più ragionevolmente, giungere a qualificarli come reati a condotta frazionata o prolungata. Dopo la consumazione, il cui momento coincide con la conclusione dell'accordo (che sia scritto o verbale non importa), il pagamento delle rate successive, aumentate degli interessi sproporzionati, rappresentano semplicemente dei momenti esecutivi di un reato unitario seppure a **consumazione prolungata**²⁴.

Sul punto l'intervento della Suprema Corte con la sentenza n. 49226/2014 ha fatto definitivamente chiarezza con la sentenza n. 40380/2015²⁵, assimilando, sotto il profilo della forma di consumazione del reato, l'usura al delitto di corruzione che trova lo stesso intervallo temporale di esecuzione, sebbene al di fuori del momento consumativo²⁶.

A completamento dell'opera di riforma radicale del reato di usura vanno annoverati gli istituti della prescrizione e della confisca che rappresentavano fino a qualche anno fa una soluzione in deroga alla disciplina generale della causa estintiva del reato e della misura di sicurezza ablativa. Questa soluzione normativa, in realtà, rafforza la salvaguardia della parte debole, perché stabilisce termini di decorrenza e presupposti applicativi perfettamente adeguati alle esigenze della perseguibilità del delitto, soprattutto quando il contrasto è portato, e lo vedremo, all'*usura pulviscolare*.

Per quanto concerne la causa estintiva della prescrizione con l'art. 644-

²⁴ Tra l'altro, il principio della consumazione dell'usura al momento dell'accordo negoziale è stato ribadito anche in materia civile in relazione agli interessi dovuti per anatocismo, così CORTE COST., Sent. n. 78 del 2 aprile 2012, in www.cortecostituzionale.it.

²⁵ Si veda Cass. pen. Sez. II, Sent. n. 40380 dell'11 giugno 2015, in www.cassazione.it. In dottrina sulla questione si segnalano: PEDRAZZI C., *Sui tempi della nuova fattispecie di usura*, in *Riv.it.dir. e proc.pen.*, 1997; CARACCIOLI I., *Di fronte al rebus della consumazione scelta la via della «condotta frazionata»*, in *Guida al dir.*, 1999, pag. 84; BRUNELLI D., *Il reato portato a conseguenze ulteriori. Problemi di qualificazione giuridica*, Giappichelli, Torino, 2000.

²⁶ Cass. pen., Sez. VI n. 49226 del 25 settembre 2014, in www.cassazione.it.

ter c.p. viene stabilito che il termine decorre dall'ultima riscossione sia dell'interesse che del capitale, quindi la tutela penale accordata alla vittima viene concessa attraverso un arco temporale particolarmente ampio in cui si estingue il reato, anzi viene regolato dalla stessa parte offesa ricorrendo all'espedito dell'ultima rata pagata formata dall'interesse e dal capitale.

Grande novità, questo nel 1996, era il singolare regime della confisca che si distaccava radicalmente dalla disciplina generale delle misure di sicurezza patrimoniali previste all'art. 240 c.p., ma anche dalla natura giuridica della stessa. L'ultimo comma dell'art. 644 c.p., anche in caso di patteggiamento sulla pena, stabilisce infatti: *“Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni”*.

Si tratta di una forma di confisca all'epoca sconosciuta al nostro ordinamento e utilizzata successivamente anche nel caso del delitto di corruzione. Questa forma ablativa è detta “per equivalente o diretta”, in quanto il provvedimento definitivo potrà essere assunto su beni, diversi dal prezzo e dal profitto, che abbiano però un valore pari al valore degli interessi o compensi usurari oppure degli altri vantaggi illecitamente percepiti.

A bel vedere entrambe le discipline rispondono adeguatamente alle auspiccate ragioni di politica criminale in materia di usura in concreto o soggettiva che richiede una particolare tutela rafforzata a favore della vittima. Non può essere trascurato, infatti, il dato statistico secondo cui diventa difficile per le persone offese ottenere giustizia in termini rapidi e con il rimborso di quanto ingiustamente versato. L'ipotesi della confisca, preceduta naturalmente da un provvedimento di sequestro, mira ad assicurare un concreto risultato e, in questo modo, dovrebbe contribuire a rassicurare le vittime che, se avanzano denuncia, saranno sicuramente soddisfatte nelle loro legittime pretese risarcitorie.

Un sistema complessivo, come quello organizzato dalle norme in materia di usura, tende a garantire una sicura ed efficace risposta dello Stato e

soprattutto definisce un profilo sanzionatorio e soddisfacente all'altezza degli auspici della vittima. In questo quadro ciò che viene a rilevare con determinazione non è soltanto la risposta punitiva attraverso la pena detentiva e pecuniaria, ma i corollari sanzionatori costituiti da una -quasi- inestinguibilità del reato e una ipotesi di confisca che ha il sapore di una vera sanzione. Con la confisca per equivalente, pur in assenza del danaro che ha costituito il prezzo o il profitto, il soggetto responsabile può essere privato di un bene mobile o immobile che sia, determinando una efficacia afflittiva molto più pesante della stessa pena detentiva che potrebbe essere condizionalmente sospesa²⁷.

Nei reati contro il patrimonio, abbandonata l'idea carcerocentrica, la misura ablativa patrimoniale, sulla cui diffusività nel sistema penale non mancano riserve, è quella che si presenta più funzionale alle aspettative di punizione e anche quella più simmetricamente adeguata alla perdita di patrimonio da parte della persona offesa.

Questa sorta di sottrazione simmetrico-retributiva è la vera pena che il responsabile penale viene a subire.

Naturalmente non si deve confondere la confisca, come incameramento forzoso da parte dello Stato di un bene, dal rimborso e dal risarcimento dei danni che spetta alla vittima. Non a caso può esserci perfetta compatibilità nell'adottare un sequestro conservativo sui beni dell'usuraio a favore della persona offesa costituita parte civile nel processo penale e un sequestro preventivo che sfoci nell'ablazione del patrimonio da parte dello Stato.

Non può mancare, al termine di questa rapida ricognizione normativa, la riflessione sull'usura praticata sistematicamente da organizzazioni criminali, qualificate o meno dal metodo mafioso. Il nuovo possibile approdo normativo è quello delle **misure di prevenzione** patrimoniali o anche personali, in particolare la confisca o misure soggettive di incapacitazione amministrativa²⁸.

Le misure di prevenzione hanno acquisito una notevole base applicativa negli ultimi decenni fondata sul concetto di pericolosità sociale, della

²⁷ Cass. pen., Sez. II n. 1998 del 27 ottobre 2015, in www.cassazione.it: "...per integrarsi il "profitto" è necessario il conseguimento di un profitto patrimoniale da parte dell'autore del fatto".

²⁸ MAIELLO V. (a cura di), *La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi*, in F. Palazzo - C. E. Paliero (a cura di), *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2015.

persona prima e del patrimonio poi, in quanto scavalcano lo steccato di talune garanzie processuali per giungere rapidamente all'obiettivo ablativo che finisce per assumere il sapore di una pena piuttosto che di una misura amministrativa²⁹. Lo stesso procedimento di prevenzione, modificato negli ultimi tempi³⁰ e dotato sempre più di capacità di penetrazione delle forze di polizia nei circuiti criminali, si affianca a quello ordinario e determina l'applicazione di vere e proprie sanzioni in mancanza, tuttavia, dell'affermazione di responsabilità penale per il reato che ne dovrebbe essere la matrice.

In questa ottica, così rigidamente ancorata a una sorta di efficientismo emotivo, il delitto d'usura è quello che meglio si presta a strategie di tipo preventivo, perché l'oggetto della ricerca è legato al danaro, il bene patrimoniale che più di ogni altro si presta alla sua rapida rintracciabilità.

²⁹ La letteratura penalistica degli ultimi anni si è frequentemente interrogata sulla compatibilità costituzionale della moderna forma di confisca, che ha perso le sue caratteristiche di misura di sicurezza o di prevenzione per assumere un profilo di tale afflittività da divenire una vera e propria pena. Per un quadro dell'attuale normativa e sulle radici storiche della prevenzione, ci sia consentito rinviare a TRONCONE P., *La penalità emergenziale nell'Italia repubblicana. L'«eterno ritorno» delle misure di prevenzione*, in *Il domicilio coatto. Ordine pubblico e politiche di sicurezza in Italia dall'Unità alla Repubblica*, a cura di Ernesto De Cristofaro, 2015, Bonanno Editore, Acireale-Roma, 2015. ALBERICO A., *Il recepimento della Direttiva 2014/42/UE in tema di confisca*, in *Studium Juris*, n. 4/2017, pag. 414.

³⁰ Si tratta della definitiva approvazione avvenuta il 27 settembre 2017 in Parlamento delle "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n.159 del 6 settembre 2011".

Bibliografia

- ALBERICO A., Il recepimento della Direttiva 2014/42/UE in tema di confisca, in «Studium Juris», n. 4, 2017.
- AMMIRATI D., Il delitto di usura: credito e sistema bancario: L. 7 marzo 1996 n. 108, Cedam, Padova 1997.
- BELLACOSA M., Usura impropria, in «Enciclopedia giuridica Treccani», 1994.
- BERTOLINO M., Le opzioni penali in tema di usura: dal codice Rocco alla riforma del 1996, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1997.
- BOMPIANI A., “Usura bancaria: aspetti paradossali e questioni irrisolte”, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», n. 1-2, 2016.
- BORSARI R., Il delitto di usura «bancaria» come figura «grave» esclusa da benefici indulgenziali. Profili critici, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 2009.
- BRUNELLI D., Il reato portato a conseguenze ulteriori. Problemi di qualificazione giuridica, Giappichelli, Torino 2000.
- CARACCIOLI I., Di fronte al rebus della consumazione scelta la via della «condotta frazionata», in «Guida al diritto», 1999.
- CARACCIOLI I., Il reato di usura e le sue possibili connessioni con il credito bancario ed interfinanziario, in DE FELICE P. (a cura di) Il fenomeno dell’usura e dell’intermediazione finanziaria e bancaria, Cacucci, Bari 1997.
- CORTE COSTITUZIONALE, sent. n. 29 del 14 febbraio 2002, in «Rivista penale», 2002.
- CORTE COSTITUZIONALE, sent. n. 78 del 2 aprile 2012, in www.cortecostituzionale.it.
- CUGINI A., La valutazione del carattere usurario del tasso di interesse praticato dagli istituti di credito, in «Cassazione Penale», 2010.
- DI GENNARO G. - MARSELLI R. (a cura di), Primo Rapporto Criminalità e Sicurezza a Napoli, FedOAPress, Napoli 2015.
- DI LANDRO A., La Cassazione penale include la commissione di massimo scoperto nel tasso d’interesse usurario: la l. 2/09, le questioni intertemporali e un’inedita ricostruzione dell’elemento soggettivo, in «Foro Italiano», n. 7-8, 2010.
- FIORELLA A., Appunti sulla struttura del delitto di usura, in MACARIO F. -

- MANNA A. (a cura di), Mercato del credito e usura, Giuffrè, Milano 2002.
- GAMBARDELLA M., La disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi nel sistema penale dopo le recenti riforme del diritto amministrativo, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», n. 2, 2013.
- GARGANI A., Usura semplice e usura qualificata: osservazioni critiche sulla riforma del delitto di usura alla luce del paradigma carrariano, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2000.
- GROSSO C.F., Usura, in «Enciclopedia del diritto», vol. XLV, 1992.
- INSOLERA G., Usura e criminalità organizzata, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1997.
- LA PORTA R., La repressione dell'usura nel diritto penale italiano, Giuffrè, Milano 1963.
- LO MONTE E., Osservazioni sul possibile contributo del sistema creditizio in materia di «lotta» alla criminalità organizzata: l'esempio dell'usura, in Moccia S. (a cura di), Criminalità organizzata e risposte ordinamentali, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1999.
- MAGRO B., Abusiva attività finanziaria e il requisito tacito della stabile organizzazione: il caso della “banca nella banca”, in «Rivista trimestrale di diritto dell'economia», n. 4, 2012.
- MAGRO B., Il divieto di usura e i doveri di solidarietà umana, in «Archivio penale», n. 3, 1997.
- MAIELLO V. (a cura di), La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi, in PALAZZO F.C. - PALIERO C.E. (diretto da), Trattato teorico-pratico di diritto penale, Giappichelli, Torino, 2015.
- MANES V., L'eterointegrazione della fattispecie penale mediante fonti subordinate, tra riserva “politica” e specificazione “tecnica”, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2010.
- MANNA A., Il delitto di usura nella prospettiva comparatistica: diritto penale «interventista» versus diritto penale «neo-liberista»? , in MACARIO F. - MANNA A. (a cura di), Mercato del credito e usura, Giuffrè, Milano 2002.
- MANNA A., La tutela penale contro l'usura, in AA.VV., Usura e attività creditizia-finanziaria, Giuffrè, Milano 2000.
- MASULLO M.N., Usura e permanenza: a proposito del termine di prescrizione, in «Cassazione penale», 2000.
- MELCHIONDA A., Le nuove fattispecie di usura. Il sistema delle circostanze,

- in «Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia», 1997.
- MUCCIARELLI F., Commento alla L. 7 marzo 1996, n. 108 - Disposizioni in materia di usura, in «Legislazione Penale», 1993.
- NAVAZIO L., Usura, Giappichelli, Torino 1998.
- PALMIERI A., Interessi usurari tra interpretazione autentica, dubbi di costituzionalità e disfunzioni del mercato creditizio, in «Foro Italiano», 2001.
- PEDRAZZI C., Sui tempi della nuova fattispecie di usura, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1997.
- PICA G., Usura (diritto penale), in «Enciclopedia del diritto», vol. VI, Giuffrè, Milano, 2002.
- PISA P., La configurabilità del delitto di usura, in «Diritto penale e processo», 1999.
- RAMPIONI R., La fattispecie di usura presunta nel crogiuolo della pratica applicativa. Il “nodo” della commissione di massimo scoperto mette a nudo il non sense della delega politica ad organi tecnici, in «Cassazione penale», 2012.
- SANTRACROCE G., La nuova disciplina penale dell'usura. Analisi della fattispecie base e difficoltà applicative, in «Cassazione Penale», 1997.
- SEVERINO DI BENEDETTO P., Riflessi penali della giurisprudenza civile sulla riscossione dei interessi divenuti usurari successivamente all'entrata in vigore della l. 108 del 1996, in «Banca Borsa Titoli di credito», 1998.
- TRONCONE P., Il delitto di usura: successione delle leggi e struttura del reato, in «Rivista penale», 2003.
- TRONCONE P., La penalità emergenziale nell'Italia repubblicana. L'«eterno ritorno» delle misure di prevenzione, in DE CRISTOFARO E. (a cura di), Il domicilio coatto. Ordine pubblico e politiche di sicurezza in Italia dall'Unità alla Repubblica, Bonanno Editore, Acireale-Roma 2015.
- TRONCONE P., Le innovazioni legislative in materia di usura. Problematiche della c.d. usura impropria, in «Rivista penale», 1994.
- VIGANÒ F. - PIERGALLINI C. (a cura di), Reati contro la persona e contro il patrimonio, in PALAZZO F.C. - PALIERO C.E. (diretto da), Trattato teorico-pratico di diritto penale, Giappichelli, Torino, 2011.
- VIOLANTE L., Il delitto di usura, Giuffrè, Milano 1970.
- VITARELLI T., Rilievo penale dell'usura e successione di leggi, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2001.

ZANCHETTI M., Cronaca di un reato mai nato: costruzione e decostruzione normativa della fattispecie di «usura sopravvenuta», in Macario F. - Manna A. (a cura di), Mercato del credito e usura, Giuffrè, Milano 2002.

ZANON N., Su alcuni problemi attuali della riserva di legge in materia penale, in «Criminalia», 2012.